



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

-Comitato ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.-

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA

ai sensi degli art. 534-bis e 591-bis c.p.c.

Il Presidente del Comitato,

visto l'art. 179 ter disp. att. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che prevede la formazione di un elenco dei professionisti tenuto dal Presidente del Tribunale;

costituito il Comitato ed a seguito delle riunioni tenute;

richiamate integralmente le indicazioni fornite dal Comitato nel verbale del 20 luglio 2023;

dispone

che le domande di cui al 4° comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., vengano presentate **esclusivamente con modalità telematiche** in conformità alle specifiche tecniche richiamate, mediante accesso alla piattaforma predisposta in collaborazione con Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. e raggiungibile attraverso il sito internet del Tribunale: www.tribunaleivrea.it

in particolare, i professionisti interessati dovranno registrarsi al sistema accedendo dal collegamento presente sull'home page del sito web del Tribunale denominato "ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA" e cliccando successivamente sul pulsante "AREA RISERVATA AI PROFESSIONISTI".

A seguito della registrazione, accedendo alla propria area riservata, sarà possibile generare ed inviare la propria domanda di iscrizione all'elenco predetto congiuntamente agli ulteriori documenti richiesti, nonché seguire lo stato di gestione della stessa.

In particolare, il professionista dovrà:

1. inserire i propri dati personali ed anagrafici, tramite il menu "*dati personali*";
2. inserire gli ulteriori dati richiesti e generare la domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e le eventuali autocertificazioni, tramite il menu "*Prima iscrizione - Generazione domanda*";
3. firmare digitalmente la domanda e le eventuali autocertificazioni, utilizzando il proprio software di firma;
4. caricare ed inviare la domanda di iscrizione e gli altri documenti richiesti dal Tribunale, tramite il menu "*Prima iscrizione - Caricamento domanda e allegati*".

Dopo l'invio della domanda al Presidente del Tribunale, la stessa non potrà essere modificata o integrata. Nel caso in cui occorra, per qualunque motivo, presentare nuovamente la domanda, sarà necessario richiedere preventivamente l'annullamento della domanda presentata via pec all'indirizzo prot.tribunale.ivrea@giustiziacert.it

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. autorizzazione al trattamento dei dati personali;
2. certificato generale del Casellario Giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
5. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza (o domicilio professionale principale) nel Circondario del Tribunale di Ivrea;
6. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine

professionale e dell'assenza di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione in atto;

7. copia fronte-retro di documento di identità in corso di validità e codice fiscale;

8. ricevuta di pagamento della somma di euro 16,00, mediante delega bancaria o postale, con F23 (codice tributo 456T; causale PA; Ufficio o Ente 9BX; Codice Territoriale E379);

9. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del 5 comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. e dunque:

a) di avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) di essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12/08/2015 e avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando o accreditando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

A tale scopo, si riportano per estratto le indicazioni fornite dal Comitato nel verbale della riunione 20/07/2023:

“Il Comitato ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in ordine ai requisiti richiesti dall'art 179 ter disp. att. c.p.c. al fine di stabilire una linea uniforme, che sarà seguita nel vaglio delle domande:

1. ai fini dell'interpretazione del comma 4 n. 3) della norma, il Comitato delibera

all'unanimità.. in merito all'alternatività del requisito della residenza anagrafica o del domicilio professionale e che si intende per "residenza" nel Circondario del Tribunale anche il domicilio professionale principale ovvero l'indirizzo dello studio professionale principale così dichiarato al rispettivo ordine di appartenenza, purché sia rispettato il requisito di unicità di iscrizione all'elenco di cui al comma 10;

2. ai fini dell'interpretazione del comma 5 lettera A):

A) relativamente alla materia: saranno computate le deleghe, ricevute da qualunque AG oltre che nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, anche nelle divisioni endoesecutive;

B) relativamente all'ambito temporale: saranno computati gli incarichi conferiti nel quinquennio precedente alla data di deposito della domanda, nonché incarichi precedenti, purché nel quinquennio decorrente dalla data di presentazione della domanda sia stata effettuata dal delegato attività inerente la delega conferita;

3. ai fini dell'interpretazione del comma 5 lettera C) si ritiene idonea l'attestato di partecipazione in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando o accreditando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e di aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private. In caso di corsi organizzati da enti diversi dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale del Notariato, anche delegando o accreditando gli Ordini locali il certificato dovrà attestare, mediante il deposito della documentazione relativa, che il corso e il relativo esame finale si sono svolti nel rispetto delle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.

Quanto alla definizione del requisito professionale, visto il parere CNF 86/2018

e il D.Lgs. 139/2005 istitutivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Comitato delibera all'unanimità di escludere la possibilità di iscrizione dall'elenco sia per gli "Avvocati stabiliti" che per gli iscritti alla Sezione B) Esperti Contabili dell'Albo con necessità, per i Commercialisti, di indicare nella domanda l'appartenenza alla Sezione A) dell'Albo".

Tanto premesso,

dato atto che il sistema informatico è in corso di realizzazione e che è prossimo il periodo feriale;

si invitano i professionisti interessati a compilare e a depositare come indicato le domande telematiche di iscrizione all'elenco in oggetto, corredate dalla documentazione suindicata, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c., dall'11 settembre al 16 ottobre 2023.

Le domande successivamente proposte saranno valutate nel corso delle riunioni del Comitato successive a quelle tenute per la prima formazione dell'Elenco *de qua*.

D i s p o n e

la comunicazione del presente provvedimento

- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea,

- al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

- al Consiglio Notarile del distretto di Biella-Ivrea,

affinché ne curino la diffusione ai rispettivi iscritti,

- nonché alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e al Responsabile del sito del Tribunale per la pubblicazione;

- per conoscenza anche all'Ordine degli Avvocati di Torino.

Ivrea 21 luglio 2023

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Vincenzo M BEVILACQUA

